

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

SEZ. FALLIMENTARE

CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/2013 COFARMIT Farmacisti Insieme SpA in liq.ne

PARERE EX ART. 180 L.F.

udienza di omologa del 25/03/2014

Giudice Delegato DR. SCOLARO Fernando

Commissario Giudiziale Avv. GIGLI Giovanni

Richiamando la relazione ex art. 172 L.F. esposta all'adunanza dei creditori tenutasi il 24/01/14, il sottoscritto commissario giudiziale presenta il proprio motivato parere, richiesto dall'art. 180 L.F. per il giudizio di omologa.

DOMANDA DI CONCORDATO

Si ricorda che la proposta di concordato preventivo, così come formulata dalla Cofarmit Farmacisti Insieme Spa in liq.ne (d'ora innanzi chiamata anche solo Cofarmit o proponente), presenta il seguente

PASSIVO

Tale voce è costituita dai crediti vantati dai lavoratori, dai professionisti, dagli enti e dai fornitori, nonché dalle spese connesse alla procedura. In particolare:

Crediti prededucibili, per la gestione della società e spese di procedura

spese società in concordato	1.293.000,00
spese della procedura concordataria	700.000,00
costi per il personale in esubero ecc.	500.000,00
costi manutenzione straordinaria sede	235.000,00
T o t a l e	2.728.000,00

Crediti privilegiati

TFR	2.335.000,00
debiti tributari	280.000,00
personale dipendente, costi fine rapporto e mobilità	2.116.000,00
fornitori privilegiati	220.000,00
T o t a l e	4.951.000,00

Crediti chirografari

fornitori	43.302.000,00
canoni di leasing	2.660.000,00
obbligazionisti	29.000,00
regresso creditori azienda Nola	959.000,00
banche	30.410.000,00
T o t a l e	77.360.000,00

Il totale complessivo del **passivo** indicato nel ricorso introduttivo, quindi, è di € **85.039.000,00** di cui € 7.679.000,00 in prededuzione e/o privilegio ed € 77.360.000,00 in chirografo.

A T T I V O

Sempre nel citato ricorso, cui si rinvia per l'analitica esposizione, viene indicato il seguente attivo:

affitto di azienda	480.000,00
vendita dell'azienda	4.800.000,00
vendita del magazzino	5.176.674,77
disponibilità liquida al 4/10/2013	6.474.287,46
incassi dei crediti futuri	13.513.358,00
credito vs. INPS tesoreria per TFR	823.000,00
T o t a l e	31.267.320,23

ADUNANZA DEI CREDITORI

L' adunanza dei creditori si è tenuta in data 24/01/14 alle ore 15,00 presso Codesto Ecc.mo Tribunale, avanti l'Ill.mo Giudice delegato, con la presenza del sottoscritto commissario nonché del liquidatore della ricorrente, Dr. Alvino Enrico, assistito dall'Avv. Riedi Riccardo.

Dopo l'attestazione da parte del sottoscritto in ordine all'espletamento di tutte le formalità prescritte dalla legge e l'illustrazione della propria relazione, sono intervenuti alcuni creditori ponendo domande e richieste di chiarimenti.

Il sottoscritto ha risposto alle domande e fornito i chiarimenti chiesti,

dopo di che si è proceduto alla votazione che, però, non ha consentito di raggiungere le maggioranze previste, attesa la limitatissima partecipazione di creditori all'udienza de qua.

Pertanto il Giudice delegato, rilevato che non erano state raggiunte le maggioranze chieste dalla legge, ha chiuso il verbale in attesa della decorrenza del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 178 L.F..

Nei venti giorni successivi sono pervenute manifestazioni di dissenso e, conseguentemente, nel riferire all'Ill.mo Giudice delegato l'esito finale della votazione, il sottoscritto ha indicato i valori corrispondenti ai voti favorevoli (anche per silenzio assenso) e contrari. Tali valori, alla luce di due dissensi ulteriormente pervenuti, sono i seguenti:

- voti favorevoli n. 654 per l'importo complessivo di € 77.593.926,75 (pari al 92,85% dei crediti accertati);
- voti contrari n. 23 per l'importo complessivo di € 5.974.620,78 (pari al 7,15% dei crediti accertati).

E' stata, pertanto, ampiamente raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177 L.F..

Per quanto sopra, Codesto Ecc.mo Tribunale, con provvedimento del 18-20/02/14, ha fissato l'udienza camerale del giudizio di omologa per il giorno 25 marzo 2014 ore 13,00, disponendo che il provvedimento venisse pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F. e notificato a cura del

debitore, al sottoscritto commissario giudiziale ed ai creditori
dissenzienti, entro il 6/03/14.

PARERE MOTIVATO

Il sottoscritto commissario giudiziale, sulla base delle osservazioni e valutazioni contenute nella relazione ex art. 172 L.F., ha accertato che:

- ricorrono le condizioni di legge per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo,
- sono state adempiute tutte le formalità previste dalla legge,
- la società ricorrente ha depositato, nel termine assegnato dal Tribunale, la somma presuntivamente necessaria per le spese iniziali di procedura,
- la società ha esposto le ragioni del concordato preventivo e le cause della crisi,
- la proposta concordataria, sotto il profilo economico, si presenta certamente molto più vantaggiosa per i creditori rispetto alle previsioni di realizzo in sede fallimentare,
- nei termini previsti dall'art. 178 L.F. sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 commi 1 e 2 L.F.

CONSIDERATO CHE

del fabbisogno concordatario, ancora in corso di acquisizione, già

notevole parte è stata realizzata. Invero, della complessiva somma prevista quale attivo in € 31.267.320,23 nel ricorso introduttivo (somma di fatto confermata dalla rettifica operata dalla ricorrente Cofarmit in € 31.267.442,00), è stata già incamerata la somma di € 15.704.719,89, di cui € 12.787.790,71 depositati sul conto della procedura ed € 2.928.045,19 depositati su altri conti nella disponibilità della proponente (ma di questi € 2.515.273,98 sono ugualmente vincolati alla procedura).

La rimanente parte di attivo necessario per soddisfare il fabbisogno concordatario, ovvero l'ulteriore somma di € 15.562.722,11 deriva dalle seguenti voci:

- somme da ricevere da Assinde (il soggetto deputato al ritiro e pagamento delle giacenze di merce invenduta, come già detto nella relazione ex art. 172 L.F.) per € 270.230,26;
- somme da ricevere, ad omologa ottenuta, quale corrispettivo della cessione d'azienda già effettuata, per € 4.800.000,00;
- corrispettivo di affitto d'azienda per € 480.000,00;
- TFR versato al fondo tesoreria per € 823.327,00;
- crediti verso clienti ancora da incassare per € 9.189.164,85.

Per comodità di consultazione si allega il seguente prospetto.

disponibilità liquide attuali:

Unicredit, conto vincolato alla procedura conc.le	€ 2.515.273,98
Unicredit, altro conto (c/c 22185)	€ 15.353,23
Carifi conto anticipi a fornitori	€ 0,70
Banca Pop. di Milano (c/c 15796)	€ 918,83
Unipol banca	€ 369.663,42
Banca Intesa (c/c 30562183)	€ 26.835,73
BCC di Roma, c/c intestato alla procedura	€ 12.787.790,71
t o t a l e	€ 15.715.836,60

attivo da acquisire

crediti verso clienti da incassare	€ 9.189.164,85
corrispettivo cessione azienda (incasso all'omologa)	€ 4.800.000,00
somme da ricevere da Assinde	€ 270.230,26
corrispettivo affitto d'azienda	€ 480.000,00
TFR versato al fondo tesoreria	€ 823.327,00
t o t a l e da acquisire	€ 15.562.722,11

TOTALE COMPLESSIVO € 31.278.558,71

Conseguentemente, essendo stata già incassata la metà dell'attivo dichiarato dalla proponente, considerata la provenienza di considerevole parte dell'attivo residuo da realizzare (la Unico Spa, di cui si è già riferito in sede di relazione ex art. 172 L.F. e clienti consistenti in farmacisti) non vi sono motivi per non ritenere fattibile la previsione di incasso formulata dalla ricorrente.

Prima di concludere, il sottoscritto ritiene di esprimere le seguenti considerazioni in relazione all'eventuale nomina di un liquidatore.

La funzione del liquidatore è quella di realizzare il piano concordatario approvato dai creditori, nel solo caso in cui quest'ultimo preveda la **cessione dei beni**, come è espressamente detto nell'art. 182 L.F.. In mancanza della cessio bonorum, infatti, è pacifico che il piano venga realizzato dal commissario giudiziale.

Nel nostro caso non vi sono attività liquidatorie da porre in essere, infatti:

- le somme da ricevere da Assinde sono state già determinate (in base alla specifica normativa vigente) e saranno erogate nei termini previsti senza la necessità di alcuna sollecitazione e/o attività;
- somme da ricevere quale corrispettivo della cessione d'azienda già effettuata, saranno corrisposte ad omologa ottenuta; i termini della cessione de qua, infatti, come riferito e come emerge dai documenti già in atti, sono già stati integralmente previsti nel contratto già sottoscritto tra la ricorrente in bonis e la Unico Spa. Solo il corrispettivo –pari ad € 4.800.000,00- deve essere ancora corrisposto e lo sarà all'ottenimento dell'omologa.

Non è prevista alcuna attività per l'incasso se non quella di verificare che esso avvenga, ma l'attività di controllo rientra tra i compiti del

commissario giudiziale.

- anche il corrispettivo di affitto d'azienda è già stato integralmente stabilito nel relativo contratto, già in atti; anche qui non vi è alcuna attività da porre in essere se non quella di controllo da parte del commissario giudiziale.

- per le somme già versate al fondo tesoreria a titolo di TFR non vi è nulla da dire; essendo già versate non necessitano di alcuna attività, nemmeno da parte del commissario giudiziale.

- crediti verso clienti ancora da incassare. Tale voce è costituita da due gruppi: i farmacisti e le pratiche in contenzioso.

Per quanto riguarda i farmacisti, come già riferito, in virtù degli accordi in essere con la Cofarmit (che all'uopo è stata a suo tempo costituita), essi stanno pagando regolarmente con le dilazioni previste l'importo dovuto per forniture ricevute. Tali accordi sono pacifici, non contestabili e, quindi, non necessitano di alcuna attività se non quella di controllare l'effettivo incameramento delle somme.

Anche per tale adempimento Codesto Ecc.mo Tribunale, con provvedimento del 4-7/10/13, ha autorizzato la Cofarmit ad assumere tre lavoratori (facenti parte della precedente forza lavoro) con contratto a tempo determinato, sulla cui opera vigila il sottoscritto commissario giudiziale.

Uguualmente per quanto riguarda le pratiche in contenzioso, a parere del sottoscritto commissario, non è necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale.

Invero, tali pratiche sono da tempo assegnate a vari legali che, su richiesta del sottoscritto, hanno relazionato l'attività svolta fino ad ora.

I vari giudizi intrapresi (nella maggior parte azioni esecutive), non necessitano di alcuna nuova "attività": il loro iter è dettato dalla legge e, qualora dovessero essere proposte transazioni, saranno sottoposte al Comitato dei creditori come previsto dall'art. 41 L.F..

Quindi, per concludere, considerato che il piano concordatario non prevede la cessione dei beni, che non vi sono beni immobili e/o mobili registrati né aziende o rami delle stesse (ancora) da vendere, e che le azioni legali sono già in corso, alla luce del disposto dell'art. 182 L.F. si ritiene che non sia necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale, il che consentirebbe, inoltre, anche un notevole risparmio in termini economici, di cui indubbiamente si avvantaggerebbe il ceto creditorio.

Per concludere il sottoscritto Commissario giudiziale

R I T I E N E

che il piano concordatario proposto dalla società ricorrente, sottoposto al giudizio dei creditori e da questi approvato, possa essere considerato

attendibile e fattibile, con la prospettiva di rispettare quantomeno le percentuali di pagamento per i creditori, già indicate nel ricorso introduttivo.

La soluzione del concordato preventivo, inoltre, è sicuramente molto più vantaggiosa per i creditori rispetto alle previsioni di realizzo in sede fallimentare tenuto presente che, in caso di fallimento, le attività verrebbero drasticamente ridotte.

Il sottoscritto Commissario giudiziale rimane a disposizione del Tribunale per ogni occorrenza.

Roma/Tivoli, 13 marzo 2014.

Con Osservanza

il Commissario Giudiziale

Avv. Giovanni Gigli

